

n. 1482/2009 R.G.
camera di consiglio



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

1° Sezione Civile

Riunito in camera di consiglio e così composto:

- 1) dr. Rosaria Ricciardi
- 2) dr. Lucia Fanti
- 3) dr. Luciana Sangiovanni

Presidente
Giudice rel.
Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO (art. 98 cc)

Letti gli atti del suindicato procedimento promosso da:

[REDACTED]

con l'intervento del P.M.

Avente ad oggetto: istanza di autorizzazione per l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma a procedere alla pubblicazione di matrimonio in assenza di nulla-osta (artt. 116 e 98 c.c.);

CONSIDERATO

Che i predetti ricorrenti – entrambi cittadini iraniani - hanno chiesto che il Tribunale voglia ritenere ingiustificato e contrario all'ordinamento giuridico italiano ed internazionale il rifiuto del Console iraniano a Roma a rilasciare il nulla-osta per contrarre matrimonio, autorizzando (e/o ordinando) l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma ad effettuare le pubblicazioni di matrimonio richieste dagli istanti anche in difetto del predetto nulla-osta;

che hanno allegato a sostegno da un lato come il predetto-nulla osta non venga rilasciato dalla propria autorità nazionale se non in seguito alla celebrazione di matrimonio religioso islamico – non esistendo nel proprio ordinamento un matrimonio esclusivamente civile – dall'altro di non poter in ogni caso rivelare la presenza in Italia di ██████████ in quanto perseguitato dal regime, titolare di un provvedimento di un permesso di soggiorno in Italia per motivi umanitari ed in attesa di esame della domanda di rifugio (avanzata dinanzi a questo Tribunale);

che hanno inoltre dedotto di avere inoltrato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma richiesta di voler procedere alla formalità della pubblicazione, essendosi visti opporre un rifiuto in mancanza del deposito del prescritto nulla-osta consolare alla celebrazione del matrimonio (ex art. 116 c.c.) rilasciato dall'autorità consolare iraniana e di essere comunque entrambi in possesso dei requisiti indispensabili per contrarre matrimonio indicati dalla legge (ex artt. 84, 85 ed 86 c.c.), non sussistendo in definitiva impedimenti di sorta alla celebrazione dello stesso (ex artt. 87, 88 ed 89 c.c.);

che tanto premesso in fatto, va innanzi tutto rilevato come il procedimento di opposizione avverso il rifiuto dell'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla pubblicazioni matrimoniali possa concludersi con un provvedimento autorizzatorio da parte del Tribunale ai sensi dell'art. 98 c.c. (cfr. Corte Cost. ordinanza n. 14/2003), laddove risulti da un canto dimostrato il possesso, da parte dei nubendi, dei requisiti richiesti per la celebrazione del matrimonio tanto dalla legislazione italiana che da quella straniera (ex art. 27 L. 218/1995), dall'altro la non contrarietà delle norme straniere richiamate al requisito dell'ordine pubblico (ex art. 16 L. 218/1995);

che nel caso in esame dalla documentazione prodotta risulta lo stato libero di entrambi i nubendi e l'assenza degli altri impedimenti previsti dalla legge;

che il mancato rilascio del nulla-osta da parte dell'autorità consolare del paese di entrambi i nubendi – in considerazione della inesistenza nella legislazione iraniana del matrimonio esclusivamente civile - appare produrre effetti contrari all'ordine pubblico, nella sua accezione di "complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un certo momento storico" (cfr. Cass. S.U., 8/1/1981 n. 189);

che in particolare l'atteggiamento dell'autorità consolare iraniana, poiché ancorato a ragioni religiose ispirate ai principi della Repubblica teocratica islamica, appare apertamente confliggente sia con l'art. 2 e 3 Cost. - che garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo e vietano qualsiasi distinzione e discriminazione fondata sul credo religioso professato - sia anche con il principio di libertà matrimoniale, evincibile *a contrario* dal complesso delle disposizioni codicistiche in materia di condizioni ed impedimenti a contrarre matrimonio;

P.Q.M.

Autorizza l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma ad effettuare le pubblicazioni del matrimonio di [redacted] nato a Teheran il [redacted] e di [redacted], nata in Iran il [redacted].

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 marzo 2009.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZ. 1^a CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
18 MAR 2009
DEPOSITATO

Il Presidente
Dr. Rosaria Ricciardi

Ricciardi

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZ. 1^a VOL. GIURISD.
DISTINTA - RICHIESTA - COPIE
RICHIEDENTE: *A. PELICANO*
COPIE FOTOSTATICHE
URGENTI
1-4 F.n. € 21,64
5-10 F.n. € 21,69
11-20 F.n. € 21,78
21-30 F.n. € 22,90
51-100 F.n. € 44,47
composte in acquisto
marche, di n.
bolli giudiziari
Roma, *6/3/09*
- 7 - INCARICATO

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'economia
e delle finanze
€21,24
VENTURO/24
00029538
00007470
00866001
07/05/2009 11:38:34
50580500
00001000
00001000
00001000
IDENTIFICATIVO : 0082342157963
0 08 234215 796 3

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'economia
e delle finanze
€21,24
VENTURO/24
00029538
00007470
00866001
07/05/2009 11:38:34
50580500
00001000
00001000
00001000
IDENTIFICATIVO : 0082342157963
0 08 234215 797 4